

## **Dichiarazione dei redditi, tutte le detrazioni 2014**

Arrivano già in questi giorni i **Cud**, i moduli di Certificazione unica dei **redditi** di lavoro dipendente, e le certificazioni dei compensi e delle provvigioni del 2013. Il tutto per la **dichiarazione dei redditi** da fare entro aprile, al sostituto d'imposta, o maggio. L'agenzia delle entrate ha **sul proprio sito il modello 730 con tutte le regole per compilarlo**. Ci sono anche **detrazioni** nuove e vecchie e accorgimenti che non bisogna dimenticare.

### **Figli a carico.**

Si alza la detrazione per i figli a carico: da 800 a 950 euro, per ogni figlio, se hanno meno di tre anni da 900 a 1220 euro. Si aggiunge 400 e non più 220 euro nel caso il figlio sia disabile.

### **Risparmio energetico.**

Per le spese fatte dopo il 6 giugno 2013 per il risparmio energetico lo sgravio è del 65%, del 55% per quelle precedenti.

### **Recupero patrimonio edilizio.**

È del 50% il bonus per le spese in edilizia.

### **Bonus mobili.**

Per chi ha iniziato le ristrutturazioni dopo il 6 giugno 2013 ci sono detrazioni del 50% anche su mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica A+: la detrazione si spalma su 10 anni per massimo 10mila euro.

### **Misure antisismiche.**

È possibile chiedere il bonus del 65% per gli interventi di adozione di misure antisismiche sui fabbricati.

### **Donazioni.**

Salgono al 24% dal 19 le detrazioni per le donazioni alle onlus e in favore delle popolazioni colpite da calamità. L'importo massimo è di 2.065 euro. Del 19% invece la detrazione per le erogazioni liberali al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

### **Buddhisti.**

Da questa dichiarazione dei redditi si può chiedere il bonus, fino a 1032,91 euro, per le donazioni a favore dell'Unione buddhista italiana e dell'Unione induista italiana. A questi enti si può anche destinare l'8 per mille, oltre che allo stato, alla Chiesa cattolica e ad altre confessioni religiose.

## **Affitti.**

Per le case date in affitto scende dal 19 al 15% l'aliquota agevolata per chi ha scelto la cedolare secca.

## **Compensazione.**

Se si ha un credito con il fisco lo si può utilizzare per pagare altre imposte, facendo una compensazione.

## **Assicurazione.**

Detrazione al 19% per i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni. Il massimo è 630 euro.

## **Spese mediche...**

Si possono detrarre le spese mediche, generiche e specialistiche: la detrazione è del 19% sull'importo che supera la franchigia di 129,11 euro. Se la spesa è stata di 1000 euro se ne risparmiano 165. Bisogna conservare ricevute rilasciate dal medico o dalla struttura sanitaria.

## **Medicine...**

Lo stesso vale per i medicinali, ma sullo scontrino deve essere indicato il codice fiscale del contribuente, oltre che la natura e la quantità del farmaco. Serve la prescrizione del medico per avere la detrazione di medicinali omeopatici. Sono detraibili anche le prestazioni di podologo, fisioterapista, logopedista se prescritte da un medico come quelle di dietisti e chiropratici, queste se eseguite in centri autorizzati.

Esempio:

<i>Spese complessive</i>		<i>Franchigia</i>		<i>Base imponibile</i>		<i>Detrazione</i>		<i>Importo detraibile</i>
<b>€1.000</b>	-	€129,11	=	€870,89	x	19%	=	<b>€165,47</b>

Se le spese sostenute nell'anno non superano l'importo della franchigia non si ha diritto alla detrazione.

**La franchigia non si applica**, cioè si ha la detrazione sull'intera spesa, se questa riguarda i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione e il sollevamento di **portatori di handicap** (es. carrozzine) e l'acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare la loro autosufficienza.

Se le spese sanitarie hanno **superato** nell'anno il limite di **15.493,71 euro** (calcolato senza togliere la franchigia) è possibile ripartire la detrazione spettante in **4 quote annuali** di importo uguale. La ripartizione è necessaria se non c'è "capienza fiscale", cioè se l'Irpef da pagare nell'anno è inferiore alla detrazione a cui si ha diritto.

## **SPESE MEDICHE DETRAIBILI**

Possono essere detratte le seguenti spese, che siano state sostenute sia nell'ambito di **prestazioni private** sia del Servizio sanitario nazionale (**ticket**):

- prestazioni **chirurgiche**;
- **analisi**, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- prestazioni **specialistiche**;
- acquisto o affitto di **protesi sanitarie**;
- prestazioni rese da un **medico generico** (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina **omeopatica**);
- ricoveri collegati a una **operazione chirurgica o a degenze**. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'Istituto;
- acquisto di **medicinali**;
- spese relative all'acquisto o all'affitto di **dispositivi medici** (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna) purché dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE;
- spese relative al **trapianto di organi**;
- importi dei **ticket pagati**, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

È possibile fruire della detrazione d'imposta del 19% anche per le spese di assistenza specifica sostenute per:

- **assistenza infermieristica** e riabilitativa (per es. fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'**assistenza diretta della persona**;
- prestazioni rese da personale di **coordinamento delle attività assistenziali** di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di **educatore professionale**;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad **attività di animazione** e/o di **terapia occupazionale**.

**Non sono detraibili** le spese sanitarie sostenute per danni arrecati da terzi (es. a seguito di un'incidente stradale) **già risarcite** dal danneggiante o da altri per suo conto (es. assicurazione). Diverso è il discorso per i rimborsi di spese mediche per **polizze sanitarie** pagate dallo stesso contribuente: in questo caso i costi sostenuti possono comunque essere portati **in detrazione**.

## DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER DETRAZIONE SPESE MEDICHE

Per usufruire della detrazione bisogna essere in possesso della **documentazione che certifica la spesa** (fattura, parcella, ricevuta quietanzata o scontrino). In particolare:

Per le spese indicate nei righi E1, E2, E3, ed E25 occorre conservare la seguente documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme:

- per le spese sanitarie relative all'acquisto di **medicinali** gli scontrini fiscali contenenti la natura e quantità dei medicinali acquistati, il codice alfanumerico posto sulla confezione di ogni medicinale e il codice fiscale del destinatario dei medicinali;
- per le **protesi**, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, anche la **prescrizione del medico curante**, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall' esercente l'arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione.

Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici, un'**autocertificazione**, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate), per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi;

- per i **sussidi tecnici e informatici**, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap.

Le **spese mediche sostenute all'estero** sono soggette allo stesso regime di quelle italiane e anche per queste deve essere conservata la documentazione quietanzata. Le spese per il **trasferimento** e il **soggiorno** all'estero, anche se per motivi di salute, non sono detraibili. Se la documentazione sanitaria è in lingua originale va corredata da una **traduzione** in italiano libera (se dall'inglese, francese, tedesco o spagnolo) o giurata (se da altre lingue).

## **Attività sportive...**

Si detraggono, sempre al 19%, le spese per le iscrizioni ai corsi sportivi dei figli dai 5 ai 18 anni, prima sono considerate attività ludiche (acquaticità, baby basket e giocodanza per esempio). Il massimo sconto è di 210 euro.

## **Colf e badanti.**

Si possono dedurre fino a un massimo di 1549,37 euro i contributi previdenziali e assistenziali versati per colf e badanti.

## **Detraibilità spese funebri**

---

Il Quadro E del mod 730 contiene una serie di righe concernenti le spese e gli oneri che possono essere portati in detrazione dal contribuente. Tra questi vi è il rigo E14 intitolato **Spese funebri**.

**La detrazione spese funebri** spetta su un importo che non superi i 1.549,37 euro in relazione a ciascun decesso, a prescindere dal numero delle persone che sostengono l'onere. Quindi il limite massimo di spesa detraibile su cui calcolare la detrazione è sempre lo stesso anche se la spesa è sostenuta da più soggetti.

**La detrazione spese funebri può essere suddivisa tra le diverse persone che le hanno sostenute**, anche se la ricevuta o fattura, quindi **il documento contabile in cui si attesta la spesa sostenuta, sia intestata ad una sola persona. Per poter fruire in tal caso della detrazione Irpef in oggetto, su tale documento contabile va annotata una dichiarazione di ripartizione delle spese funebri sostenute, sottoscritta dall'unico soggetto a cui è intestato il documento.**

### **Deducibilità spese funebri, i soggetti deceduti**

Le detrazioni spese funebri sono fruibili dal contribuente in caso di decesso delle persone indicate all'articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati. In particolare essi sono:

- il coniuge
- i figli legittimi, legittimati, naturali, adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali
- gli adottanti
- i fratelli e le sorelle
- i generi e le nuore
- il suocero e la suocera.

Non è necessario che tali soggetti deceduti siano stati a carico o siano stati conviventi del contribuente che ha sostenuto le spese funebri.

### **Quali sono le spese funebri per cui attivare la detrazione?**

Non esiste una definizione precisa e univoca di spese funebri, ma si possono indicare tutte quelle spese concernenti l'erogazione di danaro a compenso di ogni operazione occorrente a portare la salma al cimitero e sistemarla. A titolo di esempio abbiamo le spese che sono riconducibili al funerale, come la ricevuta del versamento effettuato al comune per i diritti cimiteriali, la fattura dell'agenzia di pompe funebri, la spese per i fiori, gli annunci funebri, necrologi, ecc.

### **Dove vanno indicate e detrazioni nel modello 730?**

Guardando alla compilazione del mod 730 2013, si fa riferimento al quadro E, in cui il rigo E14 è quello intitolato Spese funebri e in cui vanno indicate proprio tali spese funebri.

### **730 per molti.**

Dal 2014 possono presentare il modello 730 anche i lavoratori che non hanno più un sostituto d'imposta, per esempio chi ha perso il lavoro. Lo presentano a un Caf o a un commercialista.

### **Fino a quando si conservano i documenti della dichiarazione dei redditi?**

Fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.